



## **Decreto Dirigenziale n. 92 del 01/09/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE PER L'ALAGGIO E VARO D'IMBARCAZIONI DA DIPORTO E DA PESCA IN VIA FIUME DORA BALTEA - COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)" PROPOSTO DALLA SOCIETA' PA.VAL.MAR. S.R.L. - CUP 7881.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- l. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- m. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- n. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- o. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 455330 in data 05.07.2016 contrassegnata con CUP 7881, la Società PA. VAL. MAR. S.r.l., con sede a Castel Volturno (CE) in Molo S. Bartolomeo P.le Darsena snc, ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa alla "*Realizzazione di un piazzale per l'alaggio e varo d'imbarcazioni da diporto e da pesca in Via Fiume Dora Baltea - Comune di Castel Volturno (CE)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema all'istruttore arch. Gabriele Cozzolino funzionario della stessa UOD 06;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 745665 del 16.11.2016, la Società PA. VAL. MAR. s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 824072 del 19.12.2016;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 08.02.2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:  
*"decide di assoggettare l'intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata in quanto da indagini cartografiche effettuate con l'ausilio del SIAN (Sistema Informativo Territoriale Agea dal quale sono state estratte le ortofoto anni 2011 e 2014) l'area su cui è prevista la realizzazione del piazzale attrezzato per l'alaggio e varo dei natanti, stando alla vista dell'ortofoto del 2014 del SIAN è risultata già pavimentata ed occupata dagli stessi natanti, in piena discordanza con l'ortofoto ed il materiale fotografico fornito dalla Società Pa.Val.Mar. S.r.l., molto più simili alla vista dell'ortofoto del 2011 del SIAN.*

*Nella documentazione presentata per la verifica preliminare di Valutazione d'Incidenza, il proponente non ha dato alcuna altra informazione oltre a quella progettuale, sullo stato attuale e reale dei luoghi che con ogni probabilità coincide con quanto appurato attraverso l'ortofoto del 2014 estratta dal SIAN discordante con quella allegata al progetto.*

*La documentazione trasmessa, già di per se priva di qualsiasi informazione su quanto è avvenuto e realizzato in periodi antecedenti la proposta di progetto, comprende, inoltre, rappresentazioni cartografiche discordanti con quella del 2014 rilevata dal SIAN e foto del luogo interessato dall'intervento che come per l'ortofoto forniscono un quadro molto differente di quello scaturito dalle citate indagini cartografiche.*

*Pertanto, in considerazione di quanto citato e di quanto emerso, ritenendo che le informazioni date sono del tutto parziali, non è stato possibile dare in maniera adeguata prosieguo all'istruttoria e poter procedere ad una coerente valutazione dell'intervento proposto e del cui luogo di ubicazione non è stata data alcuna precisazione su quanto già realizzato e sull'attività già, presumibilmente, in atto e se la stessa attività, con le relative opere sia già stata autorizzata in passato.*

*Pertanto lo studio di Valutazione di Incidenza appropriata dovrà contenere un'analisi dettagliata dell'intervento a realizzarsi ma anche una valutazione degli effetti, attraverso una opportuna indagine cronologica a partire dal 2011 ad oggi, che le opere già realizzate hanno determinato nel corso degli anni.*

*Lo studio d'Incidenza per la valutazione appropriata, riferito sia al progetto proposto che alla situazione dello stato dei luoghi antecedenti, dovrà essere redatto nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 e dei contenuti di cui allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i., nonché dell'art. 6 del regolamento n. 1/2010 sulle disposizioni in materia di valutazione d'incidenza (DPGR n. 9, 29/01/2010).*

*In considerazione del fatto che:*

- l'area ad oggi risulta infatti già interessata da un piazzale cementificato e già occupato da natanti così come scaturito dall'analisi delle ortofoto storiche svolta attraverso il SIAN (Sistema Informativo Territoriale Agea anni 2011 e 2014) che ha evidenziato, con l'ortofoto del mese di maggio 2011, l'esistenza di un suolo su cui erano ancora presenti, quanto meno, alcune componenti naturalistiche caratterizzanti il sito di che trattasi, mentre da quella del mese di luglio 2014 il piazzale risulterebbe essere stato già pavimentato ed occupato da natanti. Pertanto, relativamente a quanto emerso dall'ortofoto del 2014, si ritiene, pur non avendo a disposizione un aggiornamento al 2016, che la citata trasformazione è stata realizzata senza alcuna richiesta di autorizzazione, priva, quindi, di una qualsiasi procedura valutazione ambientale;*
- che le informazioni date sono risultate del tutto parziali e prive di alcun cenno sullo stato attuale e reale dei luoghi e su quanto è avvenuto nel corso degli anni, e sul periodo dell'avvenuta pavimentazione del piazzale ed occupato da natanti (visibile da ortofoto SIAN recente del 2014);*

*Inoltre, considerato che il terreno ricade in area golenale di cui alla "FASCIA A" fra gli argini maestri del Volturno come da PSDA (Piano Stralcio Alluvioni) predisposto dall'Autorità di Bacino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, all'istanza ed alla documentazione da allegare al progetto ed allo studio d'incidenza redatto per la Valutazione appropriata, è necessario, che ai pareri già ottenuti dagli Enti competenti territorialmente in materia ambientale, si alleghi, in relazione ai vincoli ambientali presenti sull'area di intervento, l'indispensabile parere dell'Autorità di Bacino."*

- b. che l'esito della Commissione del 08.02.2017, così come sopra riportato, è stato comunicato - ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 - la Società PA. VAL. MAR. S.r.l. con nota prot. reg. n. 151820 del 02.03.2017;*
- c. che la Società PA. VAL. MAR. S.r.l. ha trasmesso osservazioni al parere espresso dalla Commissione del 08.02.2017 acquisite al prot. reg. n. 239741 del 31.03.2017 e prot. n. 304256 del 27.04.2017;*

**RILEVATO altresì:**

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 22/03/2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo alla luce delle osservazioni acquisite, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*“Di seguito si riporta una tabella con le osservazioni della Commissione e le controdeduzioni del proponente*

<b><u>Motivazioni della Commissione VAS-VIA-VI – seduta 08/02/2017 (verb. 235)</u></b>	<b><u>Controdeduzioni del proponente</u></b>
<p>a) Dal SIAN (Sistema Informativo Territoriale Agea da ortofoto anni 2011 e 2014) l'area su cui è prevista la realizzazione del piazzale attrezzato per l'alaggio e varo dei natanti, stando alla vista dell'ortofoto del 2014 del SIAN è risultata già pavimentata ed occupata dagli stessi natanti, in piena discordanza con l'ortofoto e con il materiale fotografico fornito dalla Società Pa.Val.Mar. S.r.l., molto più simili alla vista dell'ortofoto del 2011 del SIAN.</p> <p>b) Nella documentazione presentata per la verifica preliminare di Valutazione d'Incidenza, il proponente non dava alcuna altra informazione oltre a quella progettuale, sullo stato attuale e reale dei luoghi che, con ogni probabilità, coincidente con quanto appurato dall'ortofoto del 2014 estratta dal SIAN, discordante con quella allegata al progetto.</p> <p>c) La documentazione trasmessa, già di per se priva di qualsiasi informazione su quanto avvenuto e realizzato in periodi antecedenti la proposta di progetto, comprendeva rappresentazioni cartografiche discordanti con quella del 2014 rilevata dal SIAN e foto del luogo interessato dall'intervento che come per l'ortofoto fornivano un quadro molto differente di quello scaturito dalle citate indagini cartografiche.</p> <p>d) del luogo di ubicazione non era stata data alcuna precisazione su quanto già realizzato e sull'attività già, presumibilmente, in atto e se la stessa attività, con le relative opere, era già stata oggetto di autorizzazioni in passato.</p> <p>1. veniva deciso che lo studio di Valutazione di Incidenza appropriata doveva contenere un'analisi dettagliata dell'intervento a realizzarsi ed una valutazione degli effetti, attraverso una opportuna indagine cronologica a partire dal 2011 ai giorni nostri, che le opere già realizzate hanno determinato nel corso degli anni. In</p>	<p><b><u>Punto 1 della relazione:</u></b> viene riferito quanto segue: in data 01/07/2011 la Pavalmar acquistava un terreno in Castel Volturno (CE) oggetto luogo di ubicazione dell'impianto proposto (<b>allegato 1: contratto di compravendita rep. 25448, raccolta 12445 – certificato di destinazione urbanistica – nota trascrizione Agenzia Entrate</b>).</p> <p>Prima dell'acquisto, sollecito dal Comune, il proprietario effettuava la bonifica del terreno ed abbatteva un manufatto edilizio esistente realizzato nei pressi della foce (<b>vedasi documentazione allegato 1bis: relazione di sopralluogo, prot. 27506 del 24/05/2011, sul sito curata dal tecnico comunale “Servizio Urbanistica e Demanio Abusivismo” con la quale il tecnico accertava l'avvenuta demolizione del manufatto esistente ripristinando lo stato dei luoghi – comunicazione di avvenuta demolizione del manufatto al Comune di Castel Volturno del 13/05/2011 prot. 25698, a firma del sig. RUSSO Modesto, a seguito: di querela sporta alla Stazione dei Carabinieri di Savona del 25/01/2011; di ordinanza di demolizione del Comune n. 84/2011 18/04/2011 con allegate foto post demolizione e mappa luogo</b>).</p> <p><b><u>Punto 2 della relazione:</u></b> il 28/11/2011 la Società chiedeva autorizzazione alla Provincia di Caserta, rilasciata in data 20/12/2011 prot. 123232, per il posizionamento sul terreno di un'autogru semovente per l'alaggio e varo delle barche (<b>allegato 2</b>).</p> <p><b><u>Punto 3 della relazione:</u></b> Dal 2012 il terreno, che prima dell'acquisto versava in condizioni di abbandono veniva ripulito di tutti i detriti presenti. Non venivano realizzate opere strutturali né lavori edili se non il posizionamento di uno strato di stabilizzato naturale in pietrame per l'uso consentito nell'autorizzazione della Provincia.</p> <p><b><u>Punto 4 della relazione:</u></b> con prot. 98978 del 15/10/2012 la Provincia di Caserta sollecitava il pagamento dell'annualità 2012 evidenziando</p>

<p>considerazione del fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'area ad oggi risulta infatti già interessata da un piazzale cementificato ed occupato da natanti così come scaturito dall'analisi delle ortofoto storiche svolta attraverso il SIAN (Sistema Informativo Territoriale Agea anni 2011 e 2014) che evidenziava, con l'ortofoto del mese di maggio 2011, l'esistenza di un suolo su cui erano ancora presenti, quanto meno, alcune componenti naturalistiche caratterizzanti il sito di che trattasi, mentre da quella del mese di luglio 2014 il piazzale sembrava essere stato già pavimentato ed occupato da natanti. Pertanto, relativamente a quanto emerso dall'ortofoto del 2014, era stato ritenuto, pur non avendo a disposizione un aggiornamento al 2016, che la citata trasformazione era stata già realizzata senza alcuna richiesta di autorizzazione, priva, quindi, di una qualsiasi procedura valutazione ambientale;</li><li>• che le informazioni date erano del tutto parziali e prive di alcun cenno sullo stato attuale e reale dei luoghi, su quanto avvenuto nel corso degli anni e sul periodo dell'avvenuta pavimentazione del piazzale occupato da natanti (visibile da ortofoto SIAN recente del 2014);</li><li>• considerato che il terreno ricadeva in area golenale di cui alla "FASCIA A" fra gli argini maestri del Volturno coma da PSDA (Piano Stralcio Alluvioni) predisposto dall'Autorità di Bacino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, veniva evidenziato che all'istanza ed alla documentazione da allegare al progetto ed allo studio d'incidenza redatto per la Valutazione appropriata, era necessario, che ai pareri già ottenuti dagli Enti competenti territorialmente in materia ambientale, si allegasse, in relazione ai vincoli ambientali presenti sull'area di intervento, l'indispensabile parere dell'Autorità di Bacino.</li></ul>	<p>la scadenza della Concessione il 01/12/2014 (<b>allegato 3</b>).</p> <p><b>Punto 5 della relazione:</b> la PAVALMAR sin dall'acquisto del terreno si era già attivata per le relative autorizzazioni (DIA 10/10/2011, prot. 50494, al Comune di Castel Volturno per la realizzazione delle fogne e interventi edili descritti nei progetti precedentemente allegati) in data 22/11/2013 presentava allo stesso Comune, ad integrazione della DIA del 10/10/2011, grafici e progetti per i relativi pareri (<b>allegato 4</b>).</p> <p><b>Punto 6 della relazione:</b> nel 2015, 01/10/2015, per smarrimento della documentazione già presentata, la società presentava altre 6 copie del progetto ottenendo il 28/10/2015 l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza con la prescrizione di utilizzo di macadam all'acqua come pavimentazione o di pietrisco battuto naturale (<b>allegato 5:</b> Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune prot. 54350 del 28/10/2015; parere favorevole Soprintendenza Belle arti e paesaggio CE/BN n. 4860 del 10/08/2015).</p> <p><b>Punto 7 della relazione:</b> all'autorizzazione paesaggistica ed al parere della Soprintendenza Belle arti e paesaggio faceva seguito, in data 22/06/2016, l'istanza di verifica preliminare d'incidenza. Alla PEC della UOD 07, relativa alla comunicazione dell'espressione di parere della Commissione VAS-VIA-VI, sono state inviate le note integrative e chiarimenti riportati nella relazione asseverata consegnata in data 22/03/2017 (acquisita con prot. reg.le 239741 del 31/03/2017) (<b>allegato 6:</b> istanza del 22/06/2016; richiesta integrazioni della UOD 07 n. 745665 16/11/2016; comunicazione parere Commissione n. 151820 02/03/2017), i cui contenuti sono stati riportati integralmente nella relazione tecnica extragiudiziale (acquisita con prot. reg.le 304256 del 27/04/2017), oggetto di riferimento dell'attuale istruttoria e delle osservazioni della PAVALMAR in riscontro al parere dato nella seduta di Commissione dell'8 febbraio 2017.</p> <p><b>Punto 8 della relazione:</b> in data 02/08/2016 veniva effettuata nuova richiesta alla Provincia di Caserta per l'occupazione delle acque fluviali come da copia allegata (<b>allegato 7</b> richiesta rilascio concessione d'uso consegnata in data 02/08/2016).</p>
--	---

**CONSIDERAZIONI** dell'istruttore - Dai contenuti ripresi dalla relazione tecnica extragiudiziale emergono informazioni cronologiche relative ai vari iter procedurali riferiti all'esercizio dell'attività avviata tra il 2011 ed il 2014, dando ancora un solo un riscontro parziale alle considerazioni istruttorie sorte dalla comparazione dell'ortofoto del 2011, parte integrante della documentazione consegnata nel 2016 per la valutazione di competenza della UOD 07 "Valutazioni Ambientali", con quella del 2014 che consegnava una visione modificata dello stato dei luoghi, confermata da un ortofoto stralciata da Bing-Maps 2016/2017 ed inserita nella presente istruttoria e dalla quale sembra visibile anche la gru semovente già autorizzata nel 2011, senza alcuna valutazione di natura ambientale considerato che la stessa gru doveva essere a servizio dell'attività di che trattasi, iniziata, considerata la presenza della gru, con ogni probabilità già nel 2011. Tra i vari punti elencati, si evidenzia che il tecnico incaricato dalla PAVALMAR, nella Relazione Tecnica Extragiudiziale fornisce solo informazioni sui vari iter procedurali finalizzati al solo rilascio dei pareri ed autorizzazioni varie per il riconoscimento ed esercizio dell'attività di alaggio e varo delle barche da svolgersi su di un'area ricompresa sia nel SIC IT8010028 "Foce Volturmo – Variconi" che nella Riserva "Foce Volturmo – Costa di Licola" senza far alcun cenno sugli effetti e/o incidenze ed interferenze intervenute sul contesto ambientale che, dal 2011 ai giorni nostri, le attività svolte hanno determinato sulla stessa area.

L'area ad oggi risulta già interessata da un piazzale cementificato ed occupato da natanti, per il quale è stata fatta istanza di valutazione d'incidenza preliminare, così come scaturito dall'analisi delle ortofoto storiche svolta attraverso il SIAN (Sistema Informativo Territoriale Agea anni 2011 e 2014) che evidenziava, con l'ortofoto del mese di maggio 2011, l'esistenza di un suolo su cui erano ancora presenti, quanto meno, alcune componenti naturalistiche, mentre da quella del mese di luglio 2014 il piazzale sembrava essere stato già realizzato ed occupato da natanti. Pertanto, relativamente a quanto emerso dall'ortofoto del 2014, confermato da un ortofoto stralciata da Bing-Maps 2016/2017, si ritiene che la citata trasformazione era già avvenuta senza alcuna richiesta di valutazione ambientale specifica come la Valutazione d'incidenza. Il proponente, in questo caso ha riferito che prima dell'acquisto del suolo (20/12/2011), a seguito di querela sporta ai Carabinieri, come poi sollecitata dal Comune, aveva ripristinato, previa bonifica, lo stato dei luoghi originario abbattendo anche un manufatto edilizio e successivamente il 20/12/2011 otteneva autorizzazione dalla Provincia per l'installazione di una gru semovente (punti 1 e 2); il tecnico oltre quanto citato non fornisce altre informazioni in merito ad un eventuale assoggettamento a valutazione di incidenza dell'intervento finalizzato a bonificare e liberare l'area dal manufatto edilizio.

Le informazioni date anche in questo caso sono del tutto parziali, prive di alcun cenno sullo stato attuale e reale dei luoghi e sul periodo e sulle fasi dell'avvenuta pavimentazione del piazzale occupato da natanti (visibile da ortofoto SIAN recente del 2014) e confermato dall'ortofoto stralciata da Bing-Maps 2016/2017. Il proponente ha riferito che nel 2012 il terreno, che prima dell'acquisto versava in condizioni di abbandono, veniva ripulito di tutti i detriti presenti per poi posizionare uno strato di stabilizzato naturale in pietrame per l'uso consentito nell'autorizzazione della Provincia di Caserta. Condizione questa che confermerebbe la vista dell'ortofoto del 2014 rafforzata da quella più aggiornata stralciata da Bing-Maps rappresentativa degli anni 2016/2017 e, comunque, come la precedente del 2014 occupata dai natanti (punto 3) e dalla gru semovente (punto 2); il tutto anche in questo caso è avvenuto senza una specifica valutazione ambientale.

La concessione rilasciata dalla Provincia è scaduta in data 01/12/2014 e, pertanto, in data 02/08/2016 (allegato al punto 8) è stata fatta richiesta di nuova Concessione per l'occupazione di uno spazio acqueo fluviale di complessivi 100 mq ad uso commerciale fatta al Settore Risorse Idriche, Salvaguardia e Utilizzo del Suolo, Protezione Civile della Provincia di Caserta. Il rilascio della precedente concessione, scaduta nel 2014 attesta praticamente che l'attività era già in atto prima che il proponente facesse istanza nel 2016. alla UOD 07 per la procedura di valutazione d'incidenza. Per ciò che attiene alla nuova concessione non è stato prodotto alcun atto ma la sola richiesta fatta alla Provincia di Caserta.

*Considerato che il terreno ricade in area golenale di cui alla "FASCIA A" fra gli argini maestri del Volturno come da PSDA (Piano Stralcio Alluvioni) predisposto dall'Autorità di Bacino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, veniva richiesto, dalla Commissione VAS-VIA-VI, al proponente di allegare al progetto ed allo studio d'incidenza redatto per la Valutazione appropriata, nonché ai pareri già ottenuti dagli Enti competenti territorialmente in materia ambientale, in relazione ai vincoli ambientali presenti sull'area di intervento, il parere dell'Autorità di Bacino. Tale documento non è stato allegato alle controdeduzioni del proponente né dello stesso atto sono state date informazioni in merito.*

**CONCLUSIONI** - *Alla luce di quanto citato nelle considerazioni, si rappresenta che dalla relazione tecnica extragiudiziale emerge semplicemente un'indagine cronologica dell'iter procedurale e delle problematiche emerse di anno in anno che spaziano: dall'azione di bonifica del 2011 imposta dal Comune a seguito di una querela sorta al comando dei carabinieri, fino all'acquisto del terreno avvenuta nel dicembre del 2011; dalla DIA consegnata al Comune per la realizzazione delle fogne ed interventi edili, integrata poi da grafici e progetti nel 2013; dalla ripulita dell'area dai detriti effettuata nel 2012 alla Concessione rilasciata dalla Provincia di Caserta, scaduta poi nel 2014 e successiva richiesta di una nuova Concessione fatta nel 2016.*

*In merito ad altre informazioni, relative all'eventuale assoggettamento dei citati interventi a valutazione d'incidenza nel corso degli anni nella relazione tecnica non se ne fa cenno. Tra i vari punti elencati non si forniscono dati relativamente alle incidenze che dal 2011 ai giorni nostri le attività svolte hanno determinato nel corso degli anni su di un'area che ad oggi risulta infatti già interessata da un piazzale occupato da natanti ed adibito all'esercizio di alaggio e varo così come scaturito dall'analisi effettuata con la precedente istruttoria delle ortofoto storiche svolta attraverso il SIAN (Sistema Informativo Territoriale Agea anni 2011 e 2014) che evidenziava, con l'ortofoto del mese di maggio 2011, l'esistenza di un suolo su cui erano ancora presenti, quanto meno, alcune componenti naturalistiche, mentre da quella del mese di luglio 2014 il piazzale sembrava essere stato già realizzato ed occupato da natanti come confermato dall'ortofoto 2016/2017 estratta da Bing-Maps. Si osserva, inoltre, che dal 2011 al 2014, le varie attività svolte sul piazzale non sono state mai oggetto di Valutazione d'Incidenza. Solo con istanza prodotta dal proponente nel 2016 è stato dato avvio a procedura di valutazione d'incidenza per un impianto, stando alle indagini cartografiche svolte, confronto ortofoto 2011/2014 e 2016, già in esercizio o quanto meno già attrezzato ed organizzato per lo svolgimento dell'attività di alaggio e varo dei natanti.*

*Le informazioni fornite anche attraverso le controdeduzioni continuano ad essere parziali, prive di alcun cenno sullo stato attuale dei luoghi e senza alcuna indagine di carattere ambientale che dimostri la mancanza effetti e/o incidenze negative causate dall'attività fin dal 2011 al 2014 su di un terreno ricadente in un sito della Rete Natura 2000 ed in area di riserva naturale.*

*Inoltre, considerato che il terreno ricade in area golenale di cui alla "FASCIA A" fra gli argini maestri del Volturno come da PSDA (Piano Stralcio Alluvioni) predisposto dall'Autorità di Bacino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, alle controdeduzioni non è stato allegato nessun parere di competenza richiesto.*

*In virtù delle considerazioni e delle conclusioni esposte, **la Commissione condivide la proposta dell'istruttore e decide di confermare il parere già espresso nella seduta del 08.02.2017 ovvero di assoggettare l'intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, per tutte le motivazioni sopra esposte ed in quanto dalla relazione tecnica extragiudiziale emerge semplicemente un'indagine cronologica dell'iter procedurale e delle problematiche emerse di anno in anno che spaziano: dall'azione di bonifica del 2011 imposta dal Comune a seguito di una querela sporta al comando dei carabinieri, fino all'acquisto del terreno avvenuta nel dicembre del 2011; dalla DIA consegnata al Comune per la realizzazione delle fogne ed interventi edili, integrata poi da grafici e progetti nel 2013; dalla ripulita dell'area dai detriti effettuata nel 2012 alla Concessione rilasciata dalla Provincia di Caserta, scaduta poi nel 2014 e successiva richiesta di una nuova Concessione fatta nel 2016.***

***In merito ad altre informazioni, relative all'eventuale assoggettamento dei citati interventi a valutazione d'incidenza nel corso degli anni nella relazione tecnica non se ne fa cenno. Tra i vari punti elencati non si forniscono dati relativamente alle incidenze che dal 2011 ai giorni nostri le attività svolte hanno determinato nel corso degli anni su di un'area che ad oggi risulta infatti già interessata da un piazzale occupato da natanti ed adibito all'esercizio di alaggio e varo così come scaturito dall'analisi effettuata con la precedente istruttoria delle ortofoto storiche svolta attraverso il SIAN (Sistema Informativo Territoriale Agea anni 2011 e 2014) che evidenziava, con l'ortofoto del mese di maggio 2011, l'esistenza di un suolo su cui erano ancora presenti, quanto meno, alcune componenti naturalistiche, mentre da quella del mese di luglio 2014 il piazzale sembrava essere stato già realizzato ed occupato da natanti come confermato dall'ortofoto 2016/2017 estratta da Bing-Maps. Si osserva, inoltre, che dal 2011 al 2014, le varie attività svolte sul piazzale non sono state mai oggetto di Valutazione d'Incidenza. Solo con istanza prodotta dal proponente nel 2016 è stato dato avvio a procedura di valutazione d'incidenza per un impianto, stando alle indagini cartografiche svolte, confronto ortofoto 2011/2014 e 2016, già in esercizio o quanto meno già attrezzato ed organizzato per lo svolgimento dell'attività di alaggio e varo dei natanti.***

***Le informazioni anche con le controdeduzioni continuano ad essere parziali, prive di alcun cenno sullo stato attuale dei luoghi e senza alcuna indagine di carattere ambientale che dimostri la mancanza effetti e/o incidenze negative causate dall'attività fin dal 2011 al 2014 su di un terreno ricadente in un sito della Rete Natura 2000 ed in area di riserva naturale. Inoltre, considerato che il terreno ricade in area golenale di cui alla "FASCIA A" fra gli argini maestri del Volturno come da PSDA (Piano Stralcio Alluvioni) predisposto dall'Autorità di Bacino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, alle controdeduzioni non è stato allegato nessun parere di competenza richiesto.***

- b. che l'esito della commissione del 07.06.2017 è stato comunicato - così come sopra riportato - alla Società PA. VAL. MAR. S.r.l. con nota prot. reg. n. 428473 del 21.06.2017;
- c. che la Società PA. VAL. MAR. S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 20.06.2016, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

**RITENUTO** di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;

- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nelle sedute del 08.02.2017 e del 07.06.2017, la "*Realizzazione di un piazzale per l'alaggio e varo d'imbarcazioni da diporto e da pesca in Via Fiume Dora Baltea - Comune di Castel Volturno (CE)*" proposto dalla Società PA. VAL. MAR. S.r.l. per tutte le motivazioni riportate nel "RILEVATO altresì" ed in quanto dalla relazione tecnica extragiudiziale emerge semplicemente un'indagine cronologica dell'iter procedurale e delle problematiche emerse di anno in anno che spaziano: dall'azione di bonifica del 2011 imposta dal Comune a seguito di una querela sporta al comando dei carabinieri, fino all'acquisto del terreno avvenuta nel dicembre del 2011; dalla DIA consegnata al Comune per la realizzazione delle fogne ed interventi edili, integrata poi da grafici e progetti nel 2013; dalla ripulita dell'area dai detriti effettuata nel 2012 alla Concessione rilasciata dalla Provincia di Caserta, scaduta poi nel 2014 e successiva richiesta di una nuova Concessione fatta nel 2016.

In merito ad altre informazioni, relative all'eventuale assoggettamento dei citati interventi a valutazione d'incidenza nel corso degli anni nella relazione tecnica non se ne fa cenno. Tra i vari punti elencati non si forniscono dati relativamente alle incidenze che dal 2011 ai giorni nostri le attività svolte hanno determinato nel corso degli anni su di un'area che ad oggi risulta infatti già interessata da un piazzale occupato da natanti ed adibito all'esercizio di alaggio e varo così come scaturito dall'analisi effettuata con la precedente istruttoria delle ortofoto storiche svolta attraverso il SIAN (Sistema Informativo Territoriale Agea anni 2011 e 2014) che evidenziava, con l'ortofoto del mese di maggio 2011, l'esistenza di un suolo su cui erano ancora presenti, quanto meno, alcune componenti naturalistiche, mentre da quella del mese di luglio 2014 il piazzale sembrava essere stato già realizzato ed occupato da natanti come confermato dall'ortofoto 2016/2017 estratta da Bing-Maps. Si osserva, inoltre, che dal 2011 al 2014, le varie attività svolte sul piazzale non sono state mai oggetto di Valutazione d'Incidenza. Solo con istanza prodotta dal proponente nel 2016 è stato dato avvio a procedura di valutazione d'incidenza per un impianto, stando alle indagini cartografiche svolte, confronto ortofoto 2011/2014 e 2016, già in esercizio o quanto meno già attrezzato ed organizzato per lo svolgimento dell'attività di alaggio e varo dei natanti.

Le informazioni anche con le controdeduzioni continuano ad essere parziali, prive di alcun cenno sullo stato attuale dei luoghi e senza alcuna indagine di carattere ambientale che dimostri la mancanza effetti e/o incidenze negative causate dall'attività fin dal 2011 al 2014 su di un terreno ricadente in un sito della Rete Natura 2000 ed in area di riserva naturale.

Inoltre, considerato che il terreno ricade in area golenale di cui alla "FASCIA A" fra gli argini maestri del Volturno come da PSDA (Piano Stralcio Alluvioni) predisposto dall'Autorità di Bacino Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, alle controdeduzioni non è stato allegato nessun parere di competenza richiesto.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

**3. Di trasmettere il presente atto:**

- 3.1 al proponente Società PA. VAL. MAR. S.r.l. Molo S. Bartolomeo P.le Darsena snc – 81030 Castel Volturno (CE);
- 3.2 al Comune di Castel Volturno (CE);
- 3.3 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
- 3.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio